

CAPO III - PERSONALE

ART.10 (DIRIGENZA PUBBLICA)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

A) ISTITUZIONE DEL SISTEMA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni delle lettere seguenti;

B) CON RIFERIMENTO ALL'INQUADRAMENTO:

1) **DEI DIRIGENTI DELLO STATO**: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unificati anche per la dirigenza delle autorità indipendenti; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni;

esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica;

istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e dell'effettivo utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della mancata conferma degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) **DEI DIRIGENTI DELLE REGIONI**: istituzione, previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1 della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza amministrativa del Servizio sanitario nazionale, **esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale;**

3) **DEI DIRIGENTI DEGLI ENTI LOCALI**: istituzione, previa intesa in sede di conferenza Stato-Città, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1 della presente lettera;

4) **DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**: abolizione della figura;

inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui alla lettera b), numero 3) e soppressione del relativo Albo speciale;

specifico disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico;

specifico disciplina, che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per coloro che sono iscritti al predetto Albo, nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;

per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale;

previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire l'eventuale funzione di direzione apicale in via associata;

C) CON RIFERIMENTO ALL'ACCESSO ALLA DIRIGENZA:

1) **PER CORSO-CONCORSO:** definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso---concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale;

cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo;

esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso;

immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero;

successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame;

possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti;

possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso;

previsione di sezioni speciali del corsoconcorso per dirigenti tecnici;

2) **PER CONCORSO:** definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale;

cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera;

esclusione di graduatorie di idonei;

possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti;

possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso;

formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale;

assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero;

risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;

3) affidamento alla Scuola nazionale dell'amministrazione dei bandi di concorso e della gestione dei corsi-concorsi e dei concorsi di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera;

riforma della suddetta Scuola, in modo da assicurare adeguata rappresentanza alle regioni e agli enti locali e da adeguarne l'ordinamento alle nuove funzioni;

possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale;
possibilità della suddetta Scuola di avvalersi della collaborazione di scuole regionali e locali e di istituzioni universitarie, selezionate con procedure trasparenti;

d) CON RIFERIMENTO ALLA FORMAZIONE PERMANENTE DEI DIRIGENTI: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, presso scuole di formazione regionali e locali o presso istituzioni universitarie;
coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette scuole o per l'ente interessato per almeno due giornate all'anno, ove richiesto;
adeguamento dell'ordinamento della Scuola nazionale dell'amministrazione alle funzioni attribuite, al carico di lavoro assegnato e alla metodologia didattica necessaria;

e) CON RIFERIMENTO AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei ruoli di cui alla lettera b);
istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti;
definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali;
conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni;
rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire;
preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto nominante;
valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione;
assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti;
parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;

f) CON RIFERIMENTO ALLA DURATA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico;
facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta;
definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura;
equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi;
regime di proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico;

g) CON RIFERIMENTO AI DIRIGENTI PRIVI DI INCARICO: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità;
disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità;

loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità;

possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;

h) CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI: semplificazione del processo di valutazione; rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; revisione delle fasce di merito; definizione dell'oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione, ai comportamenti organizzativi e all'impatto finale degli interventi attivati;

mancata differenziazione delle valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione; definizione, da parte delle amministrazioni regionali e locali e degli enti pubblici nazionali, del proprio sistema di valutazione sulla base dei principi di merito, differenziazione, semplificazione delle procedure, misurabilità e comparabilità degli indicatori di risultato, valutazione dei servizi e dei prodotti in base a standard di qualità oggettivi, autonomia dei valutatori, comparabilità tra amministrazioni omologhe;

i) CON RIFERIMENTO ALLA RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;

j) CON RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio;

definizione di limiti assoluti stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico; definizione della retribuzione di posizione, comunque non inferiore al trenta per cento del totale, in relazione a criteri oggettivi in relazione all'incarico;

definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato, comunque non superiore al quindici per cento del totale, in relazione al tipo di incarico;

suo collegamento sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente;

confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;

possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati;

pubblicazione sul sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi;

definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;

k) CON RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA TRANSITORIA: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario;

confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti;

definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo decreto legislativo;

disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita;

riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;

l) con riferimento al conferimento **DEGLI INCARICHI** di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti **DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**, definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione:

selezione unica per titoli previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle Regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per le nomine che saranno effettuate su una rosa di candidati individuati e previo colloquio;

sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti;

decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità;

selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine;

decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.